cuna erezione. E tale il caso dell'Università di Roma, essendo nello Stato le Università corpi morali in grado eminente.

Per le stesse ragioni, per cui uno può lasciare la propria eredità all'Università di Roma, può lasciarle un legato, come quelli similmente lasciati alla Università di Torino, con destinazione speciale, e con incarico alla Università di fare un determinato uso delle rendite.

Io credo che se lo Stato volesse variare l'esecuzione di queste disposizioni, spogliare le Università, e trasferire nella finanza l'onere di eseguire quanto i disponenti hanno voluto che fosse adempiuto da un altro corpo morale, qual'è l'Università, potrebbero con fondamento gli eredi rivendicare i beni, e ritoglierli allo Stato per essersi contro la volontà dei fondatori impadronito di quello, che non gli può appartenere.

Non mi pare fondato il dubbio che non siano veri legati appartenenti alla Università le disposizioni fatte a favore di essa, e che non siano diventati proprietà delle Università beni lasciati con obbligo di amministrarne le rendite e farne l'uso voluto dai fondatori. Se questo dubbio sorgesse, l'onorevole Commissione del bilancio prudentemente potrà consigliare di farsi quanto si è fatto dall'Università di Torino.

La Università di Torino invocò decreti reali, che fondarono enti morali con speciali destinazioni delle rendite. Bastano decreti reali del potere esecutivo, anche altrove, perchè queste fondazioni diventino corpi morali autonomi, liberi, indipendenti, che non abbisognino di essere amministrati da altri.

Dentro questi limiti io non credo che ci sia difficoltà di accettare l'ordine del giorno della Commissione del bilancio, la quale tutto al più lo potrebbe modificare nel senso d'incaricare il Governo di esaminare e studiare la questione. Se non sarà dubbioso che la proprietà di questi beni appartenga legalmente all'Università, e non si troverà legge che impedisca all'Università di amministrarne le rendite, facendole servire allo scopo della loro destinazione, sarà inutile ogni decreto regio. In caso di dubbi su questi beni, o sopra alcuni de' cespiti, inviterei il Governo a tutelare i diritti della Università Romana come si tutelarono le altre, per esempio l'Università di Torino, mediante decreti reali, che creeranno corpi morali speciali autonomi. Questo provvedimento sarà legale, utile, preferibile al certo alla spogliazione delle pochissime e scarse rendite, che l'Università romana impiega con la maggiore regolarità a profitto della scienza e dell'istruzione della gioventù.

Io non aggiungerò una parola di più perchè ormai mi pare la discussione già troppo protratta. La Commissione del bilancio, la quale chiede che le sia rimesso l'ordine del giorno Nocito, esamini nella sua saviezza le mie poche osservazioni, si faccia anche comunicare i pareri, gli studi che furono fatti sulla questione, e così la Camera sarà in grado domani di ascoltare la sua definitiva proposta e di deliberare su di essa.

PRESIDENTE. Onorevole Bonghi, poichè è chiesto il differimento di questa questione, e poichè sarebbe la quarta volta che ella parla su questo capitolo, la prego di rinunciarvi. Potrà aspettare a riprendere la questione quando la Commissione se ne sia occupata.

BONGHI. Una sola parola. L'onorevole Mancini mi ha eccitato a citare una legge, la quale dia quelle facoltà al demanio, delle quali si è discorso. Io sapeva del decreto del 1852; e quello, di cui posso assicurare la Commissione, e quello del resto, di cui la Commissione può assicurarsi da sè stessa guardando i capitoli dell'entrata, si è che il decreto del 1852 è stato applicato a tutte quante le Università del regno fuorchè a tre o quattro. Per esempio è stato applicato alle Università di Sicilia. Ora la questione è chiara e, quel che è strano, mi pare che tutti la poniamo nello stesso modo. O sono fondazioni, e non c'è da discorrerne; si amministrano da coloro che sono a ciò destinati; o non sono fondazioni, ma redditi generali della Università e allora vi è, non il decreto del 1852, ma la nostra legge di contabilità, ed appartengono all'attivo dell'entrata dello Stato.

Abbiamo il caso di poche Università, alle quali il principio di questa legge non è stato applicato. Non è stato applicato a torto, se sono rendite generali quelle, di cui si tratta; non è stato applicato a ragione, se sono fondazioni.

Per quanto io sappia, i redditi dell'Università di Bologna, per esempio, non erano fondazioni o lasciti, ma redditi generali. In quanto a quella di Roma, non ne sono sicuro; la mia impressione si è che fossero redditi generali.

BACCELLI, *relatore.* Vincolati.

BONGHI. Se poi sono lasciti, allora non vi è più questione; perchè non si è pensato mai a dare allo erario l'amministrazione di fondazioni appartenenti alle Università; dappoichè la fondazione stessa è ente morale, non occorre mica che l'Università sia ente morale.

La fondazione di per sè è ente morale, e di per sè costituisce, giuridicamente, amministratore suo colui, che il fondatore ha voluto.

Posta così la questione, io credo che la Commissione possa domani facilmente risolverla.